

**CRR2 - LEVA FINANZIARIA: GLI ADEGUAMENTI PUMA
(bozza)**

maggio 2021

COOPERAZIONE PUMA

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>Generalità</i>	5
<i>1. Principali novità per il trattamento delle esposizioni a fini leverage</i>	6
1.1 Accordo di compensazione per operazioni SFT	6
1.2 Esposizioni fuori bilancio	8
1.3 Operazioni con regolamento a lungo termine.....	8
1.4 Contratti Derivati	8
1.5 Acquisti e vendite in attesa di regolamento (cd. REGULAR-WAY)	14
1.6 Cash pooling.....	18
1.7 Esposizioni per credito all'esportazione	21
1.8 Esposizioni verso la banca Centrale.....	21
<i>2. Nuove variabili richieste in input</i>	23
2.1 Esposizioni per partecipazione a IPS (art 429bis (1) (c))	23
2.2 Eccesso di fair value del collateral depositato presso un triparty agent	23
2.3 Importo di Prefinanziamento	24
<i>3. Forme tecniche derivate non documentate</i>	25

PREMESSA

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876 (c.d. "*Capital Requirements Regulation 2*", "**CRR2**"), che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR").

In particolare, tale regolamento ha introdotto, a partire da giugno 2021, il requisito minimo del 3% del coefficiente di leva finanziaria, nell'ambito del Pillar 1, come misura supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali risk-based. Il coefficiente è calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 (TIER1) e le attività a rischio (on e off-balance)

$$LR = \frac{\text{Misura di capitale (**Tier 1**)}}{\text{Misura dell'esposizione}} \geq 3\%$$

A regime, in casi eccezionali e al rispetto di alcune condizioni, è possibile escludere dalla misura dell'esposizione talune esposizioni verso le banche centrali; in tal caso requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere ricalibrato in modo proporzionato per compensare l'impatto dell'esclusione.

$$LR = \frac{\text{Misura di capitale (**Tier1**)}}{\text{Misura dell'esposizione}} \geq 3\% \cdot \frac{EM_{LR}}{EM_{LR} - CB_1}$$

La nuova regolamentazione ha anche introdotto un requisito aggiuntivo per le G-SIIS (art 92.1 bis CRR2), a partire da gennaio

¹ Per i dettagli sul significato delle variabili si veda CRR2 art. 429-bis (7).

2023², pari al 50% del buffer G-SII's risk-weighted higher/loss absorbency requirements, sempre basato sulla misura del capitale TIER1.

Inoltre, il 24 giugno u.s. il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 873/2020 (cd. Quick-fix) - che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) e il Regolamento (UE) 2019/876 (CRR2) – e che consente agli enti di anticipare l'applicazione di alcune esenzioni, previste per il calcolo del totale delle esposizioni³, già a partire dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2020, con lo scopo di fronteggiare le circostanze eccezionali create dalla pandemia di Covid-19⁴.

Le norme tecniche di attuazione, contenute nel *Regolamento UE 2021/451* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il 19 marzo 2021⁵, ha introdotto le seguenti novità segnaletiche al coefficiente di leva finanziaria:

- modifiche dei template C 40.00, C 44.00, C 47.00;
- eliminazione dei template C 41.00, C 42.00;
- introduzione dei template C 48.01, C 48.02 ("*leverage ratio volatility*").

² La data di applicazione del buffer era stata originariamente fissata al 1° gennaio 2022, ma in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19 ed in linea con la revisione della timeline implementativa proposta dal Comitato di Basilea, la data di applicazione del leverage ratio buffer è stata posticipata di un anno, fissata pertanto al 1° gennaio 2023.

³ In particolare:

- l'articolo 500 ter ha introdotto la possibilità di escludere temporaneamente dalla misura dell'esposizione complessiva le esposizioni verso le banche centrali, che rispettano determinate condizioni;
- l'articolo 500 quinquies ha anticipato il calcolo temporaneo del valore dell'esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento previsto dal CRR2.

⁴ Cfr. NT COVID-19: IL PACCHETTO BANCARIO UE - REGOLAMENTO UE 873/2020 pubblicata a luglio 2020 sul sito www.cooperazionepuma.org.

⁵ [EUR-Lex - L:2021:097:TOC - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuris/ui/#!/document/2021-097-TOC-EN)

Generalità

Con il Regolamento CRR2 (art. 429) sono state introdotte modifiche volte ad allineare la definizione del coefficiente di leva finanziaria a quella contenuta nel documento di Basilea III - 2017, e ad inserire nel calcolo una serie di esenzioni per tener conto di alcune specificità dell'UE.

Le principali modifiche riguardano:

- l'adozione di una versione modificata dell'approccio standardizzato (SA-CCR) e del metodo semplificato SA-CCR per il calcolo del rischio di controparte per le operazioni in derivati;
- la revisione dell'applicazione dei fattori di conversione per gli elementi fuori bilancio (cfr. paragrafo 1.2);
- l'introduzione di 'esenzioni' per:
 - esposizioni verso la banca centrale (in circostanze eccezionali dichiarate dalla *Competent Authority* e per un periodo di tempo limitato)⁶;
 - esposizioni derivanti da crediti all'esportazione garantite da AC o agenzie specifiche (SACE) e con RW 0% (cfr. paragrafo 1.7);
 - esposizioni compensate mediante QCCP se la banca è partecipante diretto della QCCP e la banca non garantisce le perdite che il cliente potrebbe subire in caso di default della CCP;

⁶ La possibilità di applicare tale esenzione è stata anticipata dal Regolamento EU 873/2020 (CRR cd 'quick fix') (cfr. Nota tecnica COVID-19 – IL PACCHETTO BANCARIO UE (Reg. UE 873-2020)) e dalla Comunicazione Banca d'Italia del 10 novembre 2020 - '*Esclusione di alcune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo dell'indice di leva finanziaria alla luce della pandemia di COVID-19 - Esercizio della discrezionalità per le banche meno significative*'. Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20201110/Comunicazione-10.11.2020.pdf>

- esposizioni verso organismi del settore pubblico al ricorrere di specifiche condizioni (assimilabili ad Amministrazioni Centrali e per finanziare investimenti di interesse pubblico);
- esposizioni di banche pubbliche di sviluppo (principalmente presenti in Germania) istituite da Amministrazioni Centrali con obiettivi di politica pubblica.
- specifiche evidenze per operazioni di *cash pooling* e *regular-way* (cfr. paragrafi 1.6 e 1.5);
- nuova definizione di operazioni SFT e ulteriori specifiche in merito agli accordi di compensazione SFT (cfr. paragrafi 1.3 e 1.1).

La presente bozza di Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA per la leva finanziaria, con particolare riferimento alle modifiche introdotte nei template C 40.00, C 43.00, C 47.00.

La segnalazione dovrà essere inviata con frequenza trimestrale a partire dalla data contabile del 30 giugno 2021 (con prima data di invio 11 agosto 2021).

1. Principali novità per il trattamento delle esposizioni a fini leverage

1.1 Accordo di compensazione per operazioni SFT

L'art. 429 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento CRR2 contiene le condizioni affinché un accordo di compensazione possa essere ritenuto valido ai fini di leva finanziaria. Poiché le condizioni per l'applicazione della compensazione nella leva finanziaria sono più stringenti rispetto a quelle

previste per altri ambiti segnaletici (altre segnalazioni prudenziali e bilancio), è stato introdotto una nuova **VARIABILE 05543 - CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE** in sostituzione della variabile 00543 attualmente presente sulle FTO relative a operazioni SFT e agli accordi di compensazione sulle medesime operazioni (FTO 01681.02).

La nuova variabile 05543 ha il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI, VALIDO AI SOLI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E NON DI BILANCIO

2 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E DI BILANCIO

3 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSO NSFR E ESCLUSO LEVA FINANZIARIA) E BILANCIO

4 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSI NSFR E LEVA FINANZIARIA) E BILANCIO.

Il valore 4 deve essere alimentato quando l'accordo di compensazione rispetta le condizioni previste dalle normative prudenziale (CRR2 da art. 295 a art. 297), di bilancio (IAS 32 par 42), NSFR (**CRR2 art 429ter par. 4**) e quelle del *leverage ratio* (CRR2 art 429ter) e sarà utilizzato per condizionare la generazione delle esposizioni in operazioni SFT (riga 010 del template C 47.00). Considerato che le operazioni SFT, sottostanti l'accordo valido ai fini leva finanziaria, potrebbero essere un sottoinsieme delle operazioni rientranti negli accordi validi per gli altri fini (bilancio e prudenziale), occorre alimentare in input quando la variabile 05543 assume il valore 4 anche la nuova variabile **06205 - AMMONTARE ATTIVO NETTO DEI FLUSSI DI CASSA PER LEVERAGE**. Tale ammontare sarà utilizzato per produrre l'importo da esporre nella riga 010 del template C 47.00.

1.2 Esposizioni fuori bilancio

Le istruzioni per le esposizioni fuori bilancio, da esporre nel template C 47.00 (righe da 150 a 180) prevedono un metodo di calcolo dell'ammontare differente rispetto a quello previsto ai fini del rischio di credito - articolo 111 della CRR2. Infatti, l'importo delle esposizioni fuori bilancio deve essere impostato pari al valore ottenuto deducendo dal valore nominale moltiplicato per il fattore di conversione, l'importo delle rettifiche di valore specifiche. È precisato, inoltre, che tale calcolo è soggetto ad una soglia minima pari a zero. In fase di generazione apposite routine imposteranno la variabile importo secondo le istruzioni dell'EBA ITS.

Inoltre, per le FTO che accolgono il prefinanziamento mutuo (variabile 00118=1) è stata inserita in fase ACA la derivazione della variabile **07580 – IMPORTO LORDO PER LEVA FINANZIARIA** e il relativo trattamento nel R01_7 - RAG-UTILEVA. Tale variabile sarà utilizzata dalle citate FTO per la determinazione dell'importo da esporre nelle righe da 150 a 180 del template C 47.00.

1.3 Operazioni con regolamento a lungo termine

La nuova definizione di operazioni SFT contenuta nell'articolo 4 (punto 139) del regolamento CRR2, esclude le operazioni con regolamento a lungo termine (*cd. LST - long settlement transaction*), che pertanto saranno processate ed esposte tra le operazioni in derivati.

1.4 Contratti Derivati

I contratti derivati concorrono alla determinazione dell'esposizione complessiva a fini "*leverage*" per un ammontare calcolato adottando una

versione modificata degli approcci utilizzati nel rischio di controparte (SA-CCR, SA-CCR SEMPLIFICATO e metodo dell'ESPOSIZIONE ORIGINARIA).

Al fine di identificare la metodologia adottata per il calcolo del rischio di controparte è utilizzato l'attributo del “pannello guida” (TCOR50) descritto nella NT – RISCHIO DI CONTROPARTE:

“METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO DI CTP – CRR2”

0 = METODOLOGIA DEL SA-CCR;

1 = METODOLOGIA DEL SA-CCR SEMPLIFICATO (art.273, paragrafo 1 del CRR2);

2 = METODOLOGIA DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (art.273, paragrafo 2 del CRR2).

Per gli strumenti derivati per i quali si utilizzano i metodi SA-CCR e SA-CCR SEMPLIFICATO l'ammontare da esporre nel template C 47.00 deve essere suddiviso nelle due componenti: **costo di sostituzione** e **esposizione creditizia futura** (PFE), calcolate secondo le regole proprie del “*leverage ratio*”.

Se si adotta il metodo **SA-CCR**, per il calcolo del costo di sostituzione a fini “*leverage*”, non è prevista la rilevazione di collateral, ad eccezione del margine di variazione in contanti, ma solo se rispetta le condizioni previste dall'articolo 429quater (3). Per identificare il margine di variazione in contanti è richiesto sulla FTA 09701.08 – GARANZIE REALI - ALTRI VALORI la variabile **05258 - MARGINE AMMISSIBILE AI FINI LEVERAGE PER OPER. IN DERIVATI (ART. 429 QUATER (3) – CRR2)** con il dominio 0=no,

1=si⁷. Un trattamento in eccezione è previsto per le operazioni in derivati negoziate con una controparte centrale qualificata (QCCP). Inoltre, per il calcolo dell'esposizione creditizia futura (PFE) il regolamento prevede l'utilizzo di un moltiplicatore (cd. "*multiplier*") fissato a 1.

Pertanto l'esposizione nel template C 47.00 avviene secondo il seguente schema:

- il **costo di sostituzione**, calcolato al lordo degli effetti dei collateral sul NICA , nella riga 061 (variabile **07561** prodotta dalla funzione F16_1 e F16_3);
- l'effetto della **ricognizione di collateral** sul costo di sostituzione per i derivati negoziati con una **QCCP** nella riga 065 (in negativo) (variabile **07562** prodotta dalla funzione F16_1 e F16_3);
- l'effetto dei **margini di variazione per cassa ricevuti** sul costo di sostituzione nella riga 071 (in negativo) (variabile **07563** prodotta dalla funzione F16_1 e F16_3);
- l'effetto delle esposizioni in derivati negoziati con una **QCCP** sul costo di sostituzione nella riga 081 (variabile **07561** in negativo);
- l'esposizione creditizia futura (**PFE**) calcolata utilizzando un "*multiplier*" pari a 1 nella riga 091 (variabile **07564** prodotta dalla funzione F16_2 e F16_3);
- **effetto** sul PFE dovuto all'utilizzo di un "*multiplier*" inferiore per transazioni negoziate tramite una QCCP, nella riga 092 (in negativo) (variabile **07565** prodotta dalla funzione F16_2 e F16_3);
- effetto sul PFE per le **transazioni negoziate tramite una QCCP** che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2, nella riga

⁷ La variabile 05258, seppur presente sulle FTO per cassa, è stata richiesta sulle FTA di garanzie ricevute 09701.08 al fine di utilizzare le medesime forme tecniche coinvolte del rischio di controparte anche per la generazione della leva finanziaria. È a cura aziendale mantenere allineato l'input presente per entrambe le tipologie di forme tecniche (FTO di rapporto e FTA di garanzie ricevute).

093 (in negativo) (variabile **07564** prodotta dalla funzione F16_1 e F16_3).

Rappresentazione operazioni in derivati nel template C 47:00:

Il metodo SA-CCR

Row	Template C 47.00	Exposure Values	NOTE
061	Derivatives: replacement cost under the SA-CCR (without the effect of collateral on NICA)	RC-LEVA (campo 07561)	$\max\{\text{CMV}, \text{TH} + \text{MTA}, 0\}$ $\max(\text{CMV}; 0) * 1,4$
065	(-) Effect of the recognition of collateral on NICA on QCCP cleared transactions (SA-CCR - replacement cost)	(-)COM-NICA-RICEVUTI *1,4 (campo 07562*(-1))	solo se QCCP
071	(-) Effect of the eligible cash variation margin received offset against derivatives market value (SA-CCR - replacement cost)	(-) VM-CASSA-LEVA * 1,4 (campo 07563*(-1))	cappato al valore di RC-LEVA
081	(-) Effect of the exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (SA-CCR -replacement cost)	(-) RC-LEVA (campo 07561)	Art. 306 par 1 lett. c Se var 05832=1 Se var 05833=1
091	Derivatives: Potential future exposure contribution under SA-CCR (multiplier at 1)	ADDON-AGGREGATE *1,4 (campo 07564)	Mutiplier sempre pari a 1
092	(-) Effect lower multiplier for QCCP cleared transactions on the PFE contribution (SA-CCR - Potential future exposure)	(-1) (PFE-ADDON-AGGREGATE)*1,4 (campo 07565*(-1))	Se multiplier < 1 in RCNP se QCCP
093	(-)Effect of the exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (SA-CCR approach-potential future exposure)	(-) ADDON-AGGREGATE)*1,4 (campo 07564*(-1))	Art. 306 par 1 lett. c Se var 05832=1 Se var 05833=1

Se si adotta il metodo **SA-CCR semplificato**, nel template C 47.00 occorre esporre:

- il **costo di sostituzione** al lordo degli effetti dei collateral sul NICA nella riga 101 (variabile **07561** prodotta dalla funzione F16_4 e F16_3);
- l'effetto sul costo di sostituzione dell'esenzione delle esposizioni in **derivati negoziati con una QCCP** che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 102 (in negativo) (variabile **07561** prodotta dalla funzione F16_4 e F16_3);

- l'esposizione creditizia futura (**PFE**) calcolata utilizzando un “*multiplier*” pari a 1 nella riga 103 (variabile **07564** prodotta dalla funzione F16_5 e F16_3);
- effetto sul PFE per **transazioni negoziate tramite una QCCP** che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 104 (in negativo) (variabile **07564** prodotta dalla funzione F16_5 e F16_3).

Rappresentazione operazioni in derivati nel template C 47:00:
Il metodo SA-CCR semplificato

Row	Template C 47.00	Exposure Values	NOTE
101	Derogation for derivatives: replacement costs contribution under the simplified standardised approach	RC-LEVA*1,4 (campo 07561)	$\max \{CMV; 0\} * 1,4$ $\max \{CMV, TH + MTA, 0\}$ $RC = \sum CVM_i$
102	(-) Effect of exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (simplified standardised approach - replacement costs)	(-)RC-LEVA*1,4 (campo 07561)	Art. 306 par 1 lettera Se var 05832=1 Se var 05833=1
103	Derogation for derivatives: Potential future exposure contribution under the simplified standardised approach (multiplier at 1)	PFE*1,4 (campo 07564)	
104	(-) Effect of exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (simplified standardised approach - potential future exposure)	(-) PFE*1,4 (campo 07564)	Art. 306 par 1 lettera c Se var 05832=1 Se var 05833=1

Se si adotta il metodo **dell'esposizione originaria**, nel template C 47.00 occorre esporre:

- la misura dell'esposizione calcolata in base all'articolo 282 non tenendo conto dei margini di variazione ricevuti, nella riga 110 (variabile **07567** prodotta dalla funzione F16_6);

- effetto delle transazioni negoziate tramite una QCCP che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 120.

Row	Template C 47.00	Exposure Values	NOTE
110	Derogation for derivatives: original exposure method	EAD campo 07567	$EAD = RC - LEVA + PFE$ dove $RC - LEVA = TH + MTA$ $RC - LEVA = \max\{CMV, 0\}$
120	(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)	(-)EAD campo 07567	Art. 306 par 1 lettera c Se var 05832=1 Se var 05833=1

Per le istruzioni per l'input e le funzioni predisposte per il calcolo delle esposizioni per i contratti derivati a fini "leverage" si fa rimando alla nota tecnica 'rischio di controparte'.

1.5 Acquisti e vendite in attesa di regolamento (cd. **REGULAR-WAY**)

Il regolamento CRR2 specifica, nell'articolo 429 octies le modalità di calcolo, ai fini “*leverage*”, del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento (cd. *regular-way*). Nel template C 47.00 sono state introdotte cinque nuove righe (da riga 185 a riga 189) per rappresentare le operazioni di *regular-way* in base alle differenti modalità di contabilizzazione: ‘a **data di regolamento**’ (*settlement date*) o ‘a **data di negoziazione**’ (*trade date*)⁸.

In particolare, le banche che applicano la registrazione dei contratti “*regular-way*” sulla base della **data di negoziazione**, devono esporre il valore delle operazioni annullando contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento. Dopo aver effettuato l'annullamento della compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante, solo se le vendite e gli acquisti standardizzati connessi sono regolati sulla base della consegna contro pagamento (*delivery-versus-payment - DVP*)⁹.

Pertanto per le operazioni di “*regular-way*” contabilizzate a *trade date* occorre rilevare nel template C 47.00:

- nella **riga 185** - *Regular-way purchases and sales awaiting settlement: Accounting value under trade date accounting*: l'eventuale sbilancio attivo tra le somme da ricevere per operazioni di vendita e le

⁸ Cfr. IFRS9 - B3.1.3 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6.

B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività non inizia a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di proprietà. B3.1.6 La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità.

⁹ Cfr. art. 429 octies (2).

somme da pagare per operazioni di acquisto che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento¹⁰;

- nella **riga 186** - *Regular-way sales awaiting settlement: Reverse out of accounting offsetting under trade date accounting*: l'ammontare compensato;
- nella **riga 187** - *(-) Regular-way sales awaiting settlement: offset in accordance with 429g (2) CRR*: la quota parte di ammontare compensato (con segno negativo) che rispetta i requisiti dell'art 429 octies (2) (DVP).

Le banche devono quindi alimentare in input sulle FTO 01228.06 e 01922.06 la nuova variabile **05690 - DIGIT REGULAR-WAY**:

0=NO

1=REGULAR-WAY CON clausola DVP

2=REGULAR-WAY NO clausola DVP

che sarà utilizzato, con i valori 1,2, per produrre la riga 185 del template con il saldo contabile valido ai fini "*leverage*" (variabile 07080) presente sulla FTO 01228.06.

Inoltre, al fine di produrre la riga 186 è necessario alimentare sulle FTO 01228.06 (in presenza di saldo netto dare) e 01922.06 (in presenza di saldo netto avere), la nuova variabile importo **06686 - AMMONTARE COMPENSATO PER REGULAR-WAY CONTABILIZZATI A 'DATA DI NEGOZIAZIONE'** se la variabile 05690 - DIGIT REGULAR WAY=1,2.

¹⁰ Si precisa che nel caso di più operazioni di vendita e di acquisto regolate a *trade-date*, l'input deve essere fornito con riferimento al saldo netto delle operazioni con l'accortezza di inserire sul record della FTO risultante anche l'ammontare che è stato compensato.

Se la variabile 05690 - DIGIT *REGULAR-WAY* è uguale a 1, il medesimo ammontare compensato, con segno negativo, sarà utilizzato per produrre la riga 187 - (-) *Regular-way sales awaiting settlement: offset in accordance with 429g (2) CRR* del template C 47.00.

Per le operazioni di “*regular-way*” contabilizzate a ‘**data di regolamento**’ (*settlement date*), invece occorre rilevare nel template C 47.00:

- nella **riga 188** - *Regular-way purchases awaiting settlement: Full recognition of commitments to pay under settlement date accounting*: l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati¹¹;
- nella **riga 189** - *Regular-way purchases awaiting settlement: offset to commitments to pay under settlement date accounting in accordance with 429(g)(3) of the CRR*: l'eventuale ammontare compensato del valore nominale tra:
 - gli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati
 - i crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento,purché siano soddisfatte entrambe le condizioni previste dall'art. 429 octies (3).

Per identificare l'ammontare compensato da esporre nella riga 189 del template C 47.00 (FTD 7205189), occorre fornire in input il nuovo digit **05692 – COMPENSAZIONE AI FINI LEVERAGE PER OPERAZIONI**

¹¹ Per la riga 188 occorre considerare le FTO 01543.xx con variabile 05766=1 e variabile importo 00618, le FTO 01568.02 e 06 con variabile 05766=1 rispettivamente con variabili importo 00684 e 00683.

REGULAR-WAY CONTABILIZZATE A 'DATA DI REGOLAMENTO' (art 429 octies (3) CRR2)¹² con il dominio

0=NO

1=SI

sulle seguenti FTO:

- 01535.XX quando accolgono operazioni con regolamento non a lungo termine (variabile 05766 = 1);
- 01568.02/06 quando accolgono operazioni con regolamento non a lungo termine (variabile 05766 = 1) e sono relative ad impegni per vendita di valuta (variabile 00685 diversa da zero).

Per determinare l'ammontare effettivamente compensato da esporre nella Riga 189 – template C 47.00 (FTD 7205189) - (-) *Regular-way purchases awaiting settlement: offset to commitments to pay under settlement date accounting in accordance with 429g(3) CRR* è necessario processare tale FTD nella funzione **C 07_13 - TRATTAMENTO AMMONTARE COMPENSATO PER OPERAZIONI REGULAR-WAY (LEVERAGE)** al fine di evitare che l'ammontare di tale riga ecceda quanto esposto nella riga 188 (FTD 7205188) - *Regular-way purchases awaiting settlement: Full recognition of commitments to pay under settlement date accounting*.

¹² Article 429 octies (3). Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell'esposizione complessiva l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.

Gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati sulla base della consegna contro pagamento;

b) le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al valore equo attraverso i profitti e le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell'ente.

Al fine di determinare l'ammontare netto delle operazioni in regular-way da esporre nelle righe:

- 250 col 10 del template C 47.00 (operazioni infragruppo da escludere dal calcolo del totale delle esposizioni per la leva finanziaria);
- 70 col 10 del template C 43.00 (altre attività del trading book)

occorre eseguire la funzione extra-tabellare **F80 - GENERAZIONE FTD RELATIVE A REGULAR-WAY (LEVA FINANZIARIA)** (cfr. allegato).

1.6 Cash pooling

Il regolamento CRR2 ha introdotto un trattamento specifico per le operazioni di “*cash pooling*” ai fini del calcolo della leva finanziaria. Il “*cash pooling*” è definito, nel CRR2 articolo 429 ter (2), come un accordo di “servizio di tesoreria accentrata” in virtù del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono connessi tra loro ai fini della gestione di contante o di liquidità”.

Ai fini della leva finanziaria si distinguono tre diverse tipologie di “*cash pooling*”:

- il “***cash pooling***” con **azzeramento giornaliero dei conti originari**: in cui l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata, trasferisce i saldi attivi e passivi dei diversi conti (cd. ‘conti originari’), intestati a soggetti appartenenti a un gruppo e che partecipano a tale servizio, su un conto unico distinto (cd ‘conto capofila’), azzerando i saldi dei conti originari. Tali azioni sono svolte su base giornaliera (art. **429 ter (2)** del CRR2);
- il “***cash pooling***” con **azzeramento non giornaliero dei conti originari**: in cui l'ente offre il medesimo servizio del “*cash pooling*” illustrato al punto precedente, ma non azzerava giornalmente i saldi dei conti originari. Per poter essere considerato ai fini del “*netting*” per

“*leverage*” deve rispettare anche le condizioni dell’articolo **429 ter (3)** del CRR2;

- il “***cash pooling***” **altro** che non rispetta i requisiti per il “*netting*” prudenziale a fini “*leverage*”, cioè non rispetta le condizioni di cui agli artt. 429 ter (2) e (3) CRR2).

Nel template C 47.00 è richiesto di esporre separatamente le tre tipologie di “*cash pooling*” identificate in base alle modalità di trattamento contabile e ai fini “*leverage*”. Al fine di soddisfare le esigenze informative è richiesto sulle FTO di conto corrente dell’attivo e del passivo¹³ di valorizzare:

- la nuova variabile **05696 – CASH POOLING PER LEVERAGE** con i seguenti valori:

00=no

10 = cash pooling con azzeramento giornaliero conti originari art 429 ter (2) - **conto capofila**

11 = cash pooling con azzeramento giornaliero conti originari art 429 ter (2) - **conto originario**

20 = cash pooling con azzeramento non giornaliero conti originari art 429 ter (3) - **conto capofila**

21= cash pooling con azzeramento non giornaliero conti originari art 429 ter (3) - **conto originario**

30= cash pooling **altro** (diverso da art 429 ter (2) e (3)) - **conto capofila**

31= cash pooling **altro** (diverso da art 429 ter (2) e (3)) - **conto originario**

¹³ FTO 01115.18, 01163.12 (con variabile 05095=53), 01171.44 (con variabile 05095=53), 01709.04.

- la nuova variabile **06206 - AMMONTARE COMPENSATO CONTABILE PER CASH POOLING** che deve essere alimentato sulla FTO di rapporto del c/c capofila (padre), identificato con i valori della variabile 05696 pari a 10,20 oppure se variabili 05696 uguale a 30 e **05695 - CASH POOLING¹⁴** uguale 20 (**cash pooling fisico - conto capofila (master)**), tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - nel caso in cui il c/c capofila (padre) presenti un saldo contabile calcolato a fini “*leverage*” (variabile 07080) negativo (c/c attivo) alla data di riferimento della segnalazione, la banca deve alimentare anche la variabile importo 06206 - AMMONTARE COMPENSATO CONTABILE PER CASH POOLING con il totale dei saldi contabili dei conti correnti originari oggetto di compensazione (avere);
 - nel caso in cui il c/c capofila (padre) presenti un saldo contabile calcolato a fini “*leverage*” (variabile 07080) positivo alla data di riferimento (c/c passivo), la banca deve alimentare anche la variabile importo 06206 - AMMONTARE COMPENSATO CONTABILE PER CASH POOLING con il totale dei saldi contabili dei conti correnti originari oggetto di compensazione (dare);

Tale ammontare sarà esposto nelle righe 194, 197 o 198 a seconda della tipologia di “*cash pooling*” a cui si riferiscono.

¹⁴ Cfr. Istruzione del Manuale Tecnico Funzionale I0325 - Cash Pooling.

La variabile 05695 – CASH POOLING è richiesta sulle FTO di conto corrente con il seguente dominio:

00 = no

10 = cash pooling nozionale - conto capofila (master)

11 = cash pooling nozionale - conto originario (ancillare)

20 = cash pooling fisico - conto capofila (master)

21 = cash pooling fisico – conto originario (ancillare).

Alcuni esempi di rappresentazione di operazioni di “*cash pooling*” in base alle diverse casistiche di input nel Template C 47.00, sono contenuti nell’istruzione I0325_OPERAZIONI CASH POOLING in allegato alla presente nota.

1.7 Esposizioni per credito all’esportazione

L’articolo 429 bis (1) punto f) CRR2 consente di dedurre dal totale delle esposizioni la parte garantita delle esposizioni derivanti da crediti all’esportazione che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

i) la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all’esportazione o amministrazioni centrali;

ii) alla parte garantita dell’esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell’articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell’articolo 116, paragrafo 4.

Per l’identificazione delle esposizioni sopra menzionate, da esporre nella riga 252 del template C 47.00, si utilizzano le variabili 05104/05144 e 00112, già presenti sulle FTO per esposizioni per cassa e per fuori bilancio relative a crediti all’esportazione, al netto di quelle che presentano la variabile 05986 – NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA COVID-19 diverso da zero.

1.8 Esposizioni verso la banca Centrale

L’articolo 429 bis paragrafo 1 lettera n) del CRR2 consente, al verificarsi di circostanze eccezionali dichiarate dalla banca centrale e alle

condizioni elencate ai paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo, di dedurre temporaneamente le seguenti esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva:

- i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
- ii) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.

Il Gruppo ha valutato di introdurre nel File Guida Lavorazione (FGL) la richiesta dell'informazione sulla presenza o meno della dichiarazione di circostanze eccezionali di cui all'articolo 429 bis par. 5 del CRR2, attraverso il nuovo digit **'PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (art. 429 bis – par 5 CRR2)'** (0=no, 1=si) di FGL e di utilizzare la variabile **05251 - ESCLUSIONE ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE PER LEVERAGE (ART 429 bis - par 1 - punti i) e ii) della lettera n) e par. 6 lettere a) e b) – CRR2)** con dominio 0=NO, 1=SI per identificare le esposizioni verso banche centrali che rispettano le seguenti condizioni:

- a) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
- b) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;
- c) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;
- d) la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.

La variabile 05251 sarà utilizzata per identificare le esposizioni verso banca centrale da esporre nella riga 380 del template C 40.00 e in combinazione con il digit **'PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI**

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI' presente nel **FGL (TR0FGL3)**, la riga 255 del template C 47.00¹⁸.

2. Nuove variabili richieste in input

2.1 Esposizioni per partecipazione a IPS (art 429bis (1) (c))

Al fine di identificare le esposizioni verso un sistema di tutela istituzionale (IPS) che rispettano il requisito dell'art 429bis 1 (c), da dedurre dal totale delle esposizioni (cfr. riga 251 del template C 47.00), è richiesto sulle FTO 01131.26 e 01115.18 la variabile **05691 - ESPOSIZIONE PER PARTECIPAZIONE A IPS** (art 429bis 1 (c)) con dominio 0=no, 1=si.

2.2 Eccesso di *fair value* del *collateral* depositato presso un *triparty agent*

L'articolo 429 bis (1) al punto k) consente di dedurre dal totale delle attività al denominatore del "*leverage ratio*" l'eccesso di fair value del *collateral* depositato presso un *triparty agent* che non è stato dato in prestito. Considerato che tale ammontare è calcolato dagli enti periodicamente in base alle evidenze fornite dal *triparty agent* sulla base dell'operatività in essere, il gruppo PUMA ha ritenuto di lasciare l'onere della produzione di tale informazione agli enti segnalanti (R 253 – (-) Excluded excess collateral deposited at triparty agents del template C 47.00). Si precisa che tale ammontare deve essere anche sottratto dall'importo leva (col 10) segnalato nel template C 43.00 (ad esempio nella R 060 - *SFTs not subject to a cross-product netting agreement*).

¹⁸ Per calcolare la quota parte di esposizione che può essere dedotta dall'esposizione complessiva le banche devono anche alimentare la variabile campo **05221 – PERCENTUALE DEDUZIONE ESPOSIZIONI VERSO BANCHE CENTRALI - LEVERAGE (ART 500 TER – CRR2)**.

2.3 Importo di Prefinanziamento

Il Regolamento CRR2 definisce nell'art. 429 (8) «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» *‘un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.’*

Il medesimo articolo stabilisce che al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), l'ente può dedurre dal totale delle esposizioni il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito.

Dalle analisi effettuate dal Gruppo interbancario è emerso che nell'operatività italiana le operazioni della specie sono attuate con modalità che ne impedirebbero il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 429 (8) CRR2¹⁹ (con particolare riferimento alla lettera b) di tale paragrafo).

Il Gruppo ha comunque previsto sulla FTO di rapporto 01709.29 - CONTI CORRENTI PASSIVI CON CLIENTELA ORDINARIA +VINCOLATI CON SCADENZA la nuova variabile **06226 – AMMONTARE DEL PREFINANZIAMENTO DA DEDURRE AI FINI LEVA (art. 429 (8) CRR2)** da alimentare nel caso in cui il prefinanziamento rientri nella fattispecie descritta nell'art. 429 (8) del CRR2.

¹⁹ 8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;

b) il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;

c) l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.

Per «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.

3. Forme tecniche derivate non documentate²⁰

Si elencano di seguito le principali forme tecniche derivate che, pur rientrando nel perimetro delle attività Puma, non sono state documentate per mancanza di materialità delle connesse fattispecie:

- Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma dell'articolo 429 sexies (7) punto a – CRR2 (C 47.00 – riga 040);
- (-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti (C 47.00 – riga 140);
- Evidenza del valore lordo delle garanzie reali costituite in relazione a derivati (C 47.00 – riga 200);
- Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita (C 47.00 – riga 230);
- Attività fiduciarie (C 47.00 – riga 240);
- (-) Servizi accessori di tipo bancario di CSD/enti esclusi a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1 lettera 'o' e 'p' CRR (C 47.00 – righe 256-257);
- Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429 bis (1) punto j del CRR (C 47.00 – riga 260);
- Informazioni richieste per *public development credit institution* (C 47.00 da righe 261 – 267);
- Il “tipo importo” nozionale (con limitazioni, stesso nome di riferimento) (C 40.00 - riga 50, colonna 85).

²⁰ Per identificare le forme tecniche derivate non rientranti nella documentazione Puma confronta il file Annex 10 (leverage) - codifiche in allegato alla presente Nota Tecnica.